

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 1, voce *Correttori*, pagg. 516-517.

CORRETTORI. Fu massima fondamentale della Repubblica in tutti i tempi di eleggere i correttori delle leggi, quando o qualche Magistratura avesse sorpassati i limiti prescritti alla di lei giurisdizione, o si fossero introdotti alcuni abusi, o finalmente nel caso di turbolenze interne, e di mal contento dei cittadini. La prima volta che si elessero i cinque correttori fu nell'occasione dei disordini nati nella elezione del Doge Giacomo Tiepolo, allora si diede ad essi il titolo di correttori della promessa Ducale. Col decreto d'istituzione, due ufficii furono ai medesimi affidati, cioè di proporre tuttociò che credessero più opportuno e confacente alla pubblica libertà, al decoro, alla utilità, ed onore del posto Ducale, come pure al restringimento degli arbitrii suoi, con facoltà di correggere ed aggiungere, dovendo il tutto assoggettarsi all'approvazione del Maggior Consiglio. Questo fu il tempo in cui fu composta la promessa Ducale. La elezione dei correttori si rese ordinaria, subito dopo la morte dei Dogi. L'altro ufficio imposto ai correttori fu di meditare quelle più sane leggi e migliori ordini, che alla polizia del governo, o alla reggenza degli Stati sudditi servir potessero, con obbligo di dover proporre al Maggior Consiglio i loro pensamenti. A questa Magistratura si prescrisse il termine di sua durata, fino a tanto che il Maggior Consiglio abbia deciso sopra le cose proposte.

Non solo nell'occasione della morte dei Dogi, ma anche a Doge vivente, si sogliono eleggere i correttori di tempo in tempo, ufficio de' quali si è di versare sopra le leggi e regolamenti di polizia, di economia, e di foro. Quindi hanno origine quelle leggi, che sono comprese nel nostro statuto col titolo di correzioni. La prima si fece nel Secolo XIV, e fu poi perfezionata nell'anno 1346; V. *Lib. Philippic. Avog. p. 44. Compil. Tit. Corrett. Leggi*. Altra elezione di correttori si fece per le leggi forensi nel 1400, ed una terza nel 1416, sopra i capitolari dei Magistrati.

Varie correzioni si fecero anche nel secolo XVI. Quindi nel 1553 furono eletti dal Maggior Consiglio cinque correttori alla regolazione del foro, e specialmente in materia di sequestri, fide, pioveghi, sovvenzioni, successioni. A motivo della prava interpretazione che si fece tosto delle correzioni e dichiarazioni di questi correttori, fu in necessità il governo di eleggerne altri cinque nell'anno susseguente; e così pure nell'anno

1577, a correzione degli abusi introdotti, con facoltà di regolar le cose giudiciali spettanti a molti ufficii, le spese de' litiganti; e lo stesso si fece anche nell'anno 1585, non che nel 1595; V. *Capitol. Conserv. Leggi pag. Lib. Majus Consil. Avog. p. 66. Promiss. Ducal. Avog. pag. 78.*

Nel secolo XVII moltissime furono le correzioni, poichè negli anni 1605, 1612, 1616, 1624, si elessero i soliti cinque correttori per la revisione dei capitolari dei consigli; e nel 1635 si diede ad essi senza limite alcuno la facoltà di esaminare quelli di ciascun consesso e Magistrato di Venezia; *Lib. Fabric. Avog. pag. 105.* Finalmente se ne elessero negli anni 1639, 1655, 1667, 1704, per correggere i disordini del foro, e per le buone regole della distributiva giustizia.

Varie altre furono le correzioni che versarono sopra la buona disciplina e sistema della Repubblica; tra le altre sono celebri quelle per le riforme del Consiglio di X. V. Consiglio di X.

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico, 1, Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce Correttori alle Leggi, pag. 78.*

CORRETTORI ALLE LEGGI ¹

Fu giustamente osservato che nella legislazione veneta assai rare sono le ricompilazioni di leggi e statuti, tanto frequenti invece nei nostri Comuni, e fu notato pure, anche se in altra occasione, che ciò deriva da una forte coscienza della ininterrotta continuità del diritto. Questo scopo appunto perseguivano i Correttori alle leggi della Repubblica Veneta. La stessa opera costante di adattamento del diritto alla realtà sempre in svolgimento, compiuta dal Pretore e dai giureconsulti romani, viene, sia pure sotto altra forma, perseguita dai Correttori veneziani.

La magistratura in questione fu un organo straordinario, creato dal Maggior Consiglio ogni qualvolta si riteneva opportuno apportare modifiche o agli statuti o alle leggi sull'attività o sulle stesse competenze dei Consigli. Il numero dei membri variò di volta in volta, come pure dovettero variare le stesse facoltà loro attribuite a seconda della natura delle leggi da riformare e degli scopi che si volevano raggiunti.

Un primo esempio di queste — per così dire — commissioni di riforma si trova nel 1280; ma con più evidenza nel 1325, anno in cui si trova un collegio di 25 savi per la riforma degli statuti. Altri esempi si hanno nel 1400 e nel 1416 per le correzioni ai capitolari, nel 1554, nel 1577, nel 1585, nel 1595 per le leggi sull'attività forense, e ancora per la stessa materia nel 1639, nel 1655, nel 1667, nel 1704, nel 1761, nel 1765 ed altre ancora.

Nel 1605, 1612, 1616, 1623, e ancora con maggiore ampiezza nel 1635, si istituirono correttori per la revisione dei capitolari dei Consigli.

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, Archivio di Stato di Venezia, pagg. 877-1148, voce Correttori delle Leggi, pagg. 923-924.

Correttori delle leggi, bb. e regg. 22 (1639-1640, 1677 e 1671-1784, con docc. in copia dal 1240). Inventario fine sec. XIX.

I correttori erano organo straordinario, eletto saltuariamente dal maggior consiglio a partire almeno dal sec. XVI, nel quadro dei tentativi volti a metter ordine nella legislazione, specie quella relativa al foro civile e criminale, e ad avviare un processo di «compilazione», ossia di raccolta e sistemazione organica delle leggi; avevano unicamente funzioni di studio e consultive con diritto di proposta in maggior consiglio.

Altre volte invece la correzione ebbe carattere squisitamente politico, mirando alla revisione dei capitolari dei consigli, e fu strumento utilizzato per risolvere sovrapposizioni e contrasti tra i massimi organi dello Stato e tensioni interne al patriziato riguardo agli ordinamenti e alla costituzione stessa della repubblica; questo si verificò in particolare nelle correzioni settecentesche, conseguenti ai falliti tentativi di riforma di Angelo Querini (1761-1762) e di Carlo Contarini e Giorgio Pisani (1780-1781).

L'archivio è formato da materiale forse appartenente alla Secreta, nella quale confluivano carte delle singole commissioni di correttori, integrato successivamente con documenti di diversa provenienza, qui inclusi per affinità di argomento. Comprende essenzialmente copie e sommari di leggi e materiale di studio raccolto nel 1780 in filze 12, diviso per materia e per magistrato; bilanci consuntivi dei singoli uffici e reggimenti e bilancio consuntivo generale dello Stato, previsto dalla correzione del 1774, reg. 1 e bb. 2; esemplari della «Storia della correzione del consiglio di dieci del 1761» e delle «Memorie della correzione del 1780», opere inedite di Pietro Franceschi che fu segretario di entrambe, con sue minute e scritture, bb. 2¹.

Nota: Un caso speciale di Correttori sono i Correttori alle Promissione ducale, eletti durante la vacanza della carica per rivedere e aggiornare il testo che il nuovo doge avrebbe dovuto giurare: cfr. Guida, pag. 884.

Note: A special instance of Correttori are the Correttori alle Promissione ducale, elected during the vacation between doges in order to revise and update the document upon which the newly-elected doge would swear.